

INPS

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 28 GIU. 2018

OGGETTO: ricorso n. 751608204 del 22/03/2016 in materia di classificazione dei datori di lavoro, proposto da Power House Arezzo S.r.l. (matricola INPS: n. 0504561267, C.F. 02128000516) Direzione Provinciale di Arezzo

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il provvedimento del Direttore provinciale di Arezzo, datato 16.07.2013, che ha disposto l'inquadramento dell'azienda Power House Arezzo S.r.l. con classificazione CSC 11808 (IVS alla Gestione Sport Spettacolo) nonché il successivo provvedimento del 14.03.2016, che ha confermato, in sede di autotutela, l'inquadramento aziendale operato in sede di iscrizione;

Visto il ricorso avverso l'inquadramento, datato 22.3.2016 in cui la ricorrente afferma di svolgere attività di gestione di palestre finalizzata al potenziamento muscolare e al fitness, a fini estetici e di recupero motorio, che non riveste natura sportiva né deve essere necessariamente svolta sotto il controllo di personale qualificato (fisioterapisti) e che, pertanto, è inquadrabile nel settore terziario o artigianato, per le imprese artigiane, con attribuzione dei codici C.S.C. rispettivamente 7.07.08 o 4.16.01 con i dipendenti non assicurabili alla gestione ENPALS;

Rilevato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 59/2009, ha precisato che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l'ambito di operatività dell'iscrizione all'ENPALS, precedentemente circoscritta agli "addetti agli impianti sportivi" dal D.M. 10 novembre 1997, includendovi gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" e che, pertanto, anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc... , rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all'ENPALS;

Vista, altresì, la circolare n. 66 del 18.05.2010, avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, punti 19) e 20). Adeguatezza delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS";

Rilevato che l'attività di fitness e culturismo (bodybuilding), svolta dall'azienda Power House Arezzo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, deve essere classificata nel settore industria con obbligo assicurativo nei confronti della Gestione ex-Enpals per gli "addetti agli impianti sportivi" come individuati dal D.M. 10 novembre 1997 e dal successivo D.M. 15 marzo 2005;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

la reiezione del ricorso proposto da Power House Arezzo Srl.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale